

ALLEGATO ALLA DELIBERA
DEL C.C. N.139 del 3.11.1994

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO



COMUNE DI LENTINI

Provincia di Siracusa

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA

INDICE SISTEMATICO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

- Art. 1 - Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione
- Art. 2 - Gestione del servizio
- Art. 3 - Funzionario responsabile
- Art. 4 - Oggetto della tassa
- Art. 5 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione
- Art. 6 - Pronuncia sulla domanda
- Art. 7 - Denuncia occupazioni permanenti
- Art. 8 - Autorizzazione
- Art. 9 - Disciplinare
- Art.10 - Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri enti - Diritti di terzi
- Art.11 - Revoca delle concessioni
- Art.12 - Decadenza delle concessioni
- Art.13 - Sospensione delle concessioni
- Art.14 - Norme per la esecuzione dei lavori
- Art.15 - Occupazioni d'urgenza
- Art.16 - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
- Art.17 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazione abusive
- Art.18 - Coordinamento tra servizi

CAPO II

DISPOSIZIONE GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

- Art.19 - Classificazione del Comune
- Art.20 - Suddivisione del territorio in categorie
- Art.21 - Soggetti passivi
- Art.22 - Durata dell'occupazione
- Art.23 - Criterio di applicazione della tassa
- Art.24 - Misura dello spazio occupato
- Art.25 - Concessioni di suolo pubblico per attività commerciali ed artigianali
- Art.26 - Tariffe
- Art.27 - Tassa per le occupazioni temporanee sua graduazione in rapporto alla durata
- Art.28 - Riduzioni della tassa
- Art.29 - Passi carrabili
- Art.30 - Autovetture per trasporto pubblico
- Art.31 - Distributori di carburante
- Art.32 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi
- Art.33 - Occupazione con chioschi
- Art.34 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art.35 - Opere pubbliche
- Art.36 - Occupazione sottosuolo e soprassuolo
- Art.37 - Passi carrabili - Affrancazione della tassa
- Art.38 - Occupazioni occasionali - Esenzione della tassa
- Art.39 - Contenzioso

Art.40 - Sanzioni

Art.41 - Versamento della tassa

Art.42 - Accertamenti rimborsi e riscossione coattiva della tassa

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.43 - Norme transitorie

Art.44 - Rinvio ad altre disposizioni

Art.45 - Pubblicità del Regolamento

Art.46 - Variazioni del Regolamento

Art.47 - Norme finali

Art.48 - Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI
AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina, nell'ambito del territorio del Comune di Lentini, tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revocche, ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 e 28 dicembre 1993, n.566 modificativo di detto D.Lgs.

Art.1

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1) Il presupposto impositivo della T.O.S.A.P. consiste nella sottrazione dell'area all'uso generalizzato della collettività a vantaggio del singolo e del beneficio economico che lo stesso ritrae dall'utilizzo dell'area.

2) Ai sensi dell'art.38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tale spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

3) Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art.2

Gestione del servizio

1) Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche potrà essere gestito, come previsto dall'art.52 del D.Lgs. 15/11/1993 n.507:

a) in forma diretta;

b) in concessione ad apposita azienda speciale;

c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art.32 del D.Lgs. 507/93.

2) Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione,

determinerà la forma di gestione se diversa da quella diretta.

3) Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente lo Statuto e il Capitolato.

Art.3

Funzionario responsabile

1) Il Funzionario responsabile di cui all'art.54 del D.Lgs. 507/93, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare, al Sindaco, all'Assessore preposto e al Presidente del Consiglio Comunale, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.

2) Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:

a) l'organizzazione del personale;

b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.

3) Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

4) Tutti i provvedimenti del "Funzionario Responsabile" assumono la forma di "Determinazione", dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'Albo Pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni di Giunta Comunale.

5) Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al Concessionario.

Art.4

Oggetto della tassa

1) Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nel-

le piazze e, comunque su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2) Sono, parimenti, soggetti alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3) La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4) Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale ai sensi dell'art.38, comma 5, D.Lgs. 507.

Art.5

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1) Nessuna occupazione può nascere se non esiste un titolo di occupazione (concessione e/o autorizzazione) che stabilisca diritti, obblighi nonché la durata della stessa.

2) Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in doppia copia di cui una in carta legale, all'Amministrazione Comunale.

3) La domanda va consegnata all'Ufficio Protocollo Generale. In caso di trasmissione tramite il servizio postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

4) Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacolo, trattenimenti pubblici e simili.

5) Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza o il domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente o eventuale partita IVA, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiara-

zione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

6) Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

7) Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee decide la sorte.

8) Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni, fotografie e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa che l'Ufficio Comunale riterrà di richiedere per l'istruttoria.

9) Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio, nel caso in cui le occupazioni devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi.

10) Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

Art.6

Pronuncia sulla domanda

1) Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente Ufficio Comunale.

2) All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art.7 della legge 241/1990 viene reso noto l'avvio del procedimento e l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento nonché le altre notizie previste dalla legge medesima.

3) Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione di occupazione, si provvede en-

tro i termini stabiliti dalla legge 7/8/1990 n.241, o da diverse disposizioni contenuti in eventuali appositi provvedimenti messi a punto in materia dai singoli settori interessati.

4) In caso di diniego, sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, motivi del diniego stesso.

Art.7

Denuncia occupazioni permanenti

1) Per le occupazioni permanenti, ai sensi del 1° comma dell'art.50 del D.Lgs. n.507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2) La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

3) L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione.

Art.8

Autorizzazione

1) Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi 3 e 4, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non potrà aver luogo se non dietro autorizzazione del Sindaco, il quale determinerà, in apposito disciplinare, nel contesto dell'autorizzazione o in allegato ad essa, le condizioni, le modalità degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.

2) Se ritenuto opportuno o necessario, il Sindaco potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto.

3) Per le occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a determinate località, il sindaco potrà disporre l'esonero della presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.

4) Per la occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, sentita sempre la commissione edilizia, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

Art.9

Disciplinare

1) Il disciplinare o il contratto di cui al precedente articolo 8 dovranno prevedere di:

a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;

b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;

c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'Amministrazione;

d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;

e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;

f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;

g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa;

h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;

i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;

l) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che si occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti;

m) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione;

n) quando per l'esecuzione dei lavori o di opere sia indispensabili occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scavo o con l'installazione di macchinari, dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico, avendo cura di salvaguardare i pozzetti tecnologici esistenti.

2) Il disciplinare di concessione o il contratto deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi o controlli.

Art.10

Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri enti - Diritti di terzi -

1) L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.

2) L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

3) L'autorizzazione all'occupazione di spazi e aree pubbliche, allorquando vengano previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art.11

Revoca delle concessioni

1) Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione.

2) Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

3) La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro (art.41 D.Lgs.507/93)

4) La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

5) Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

6) Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.

7) Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

Art.12

Decadenza delle concessioni

1) Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite nella Legge e nel presente Regolamento, precisando che è causa di decadenza il mancato pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico.

2) Il concessionario incorre altresì nella decadenza:

a) allorchè non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;

b) qualora avvenga passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'amministrazione.

3) Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca del precedente articolo 11.

Art.13

Sospensione delle concessioni

1) E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente articolo 11.

2) Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, nè il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

3) Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

Art.14

Norme per la esecuzione dei lavori

1) Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:

a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;

b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;

c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;

d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;

e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.

2) L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

3) E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, si da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

Art.15

Occupazione d'urgenza

1) Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato

prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2) In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3) Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art.30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada D.P.R. 16/12/1992 n.495 e successivi modificazioni ed integrazioni.

Art.16

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1) I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza.

2) La richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3) Per le occupazioni temporanee, qualora si rende necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'obbligo di presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo, indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione, che dovrà contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

4) Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Art.17

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1) Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili

secondo le norme in vigore, in aggiunta il pagamento della tassa dovuta.

2) Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art.18

Coordinamento tra servizi

1) Ai fini di un migliore e puntuale coordinamento tra i singoli settori del Comune si fa obbligo ai competenti uffici comunali ai quali vengono assegnate le domande dirette ad ottenere la concessione di occupazione, ai fini della loro istruttoria e definizione, di inviare, a conclusione del procedimento, copia della concessione rilasciata al funzionario responsabile della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art.3 del presente Regolamento.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507 e del D.Lgs. del 28 dicembre 1993.

Art.19

Classificazione del Comune

1) Ai sensi dell'art.43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla IV classe.

La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art.40, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507.

Art.20

Suddivisione del territorio in categorie

1) In ottemperanza dell'art.42, comma, 3 del predetto D.Lgs. 507/93, la tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale esiste l'occupazione di natura sia permanente che temporanea.

A tale scopo il territorio di questo Comune si suddivide in tre categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto art.42.

L'elenco di classificazione di cui al comma precedente, è pubblicato per quindici giorni nell'Albo Pretorio e in altri luoghi pubblici.

Art.21

Soggetti passivi

1) Ai sensi dell'art.39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione ex autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla su-

perficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

2) La tassa è dovuta anche per le occupazioni di qualsiasi natura effettuate di fatto anche su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune indipendentemente dal rilascio della concessione.

Art.22

Durata dell'occupazione

1) Ai sensi dell'art.42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2) Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, però da tassare con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20% le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente ancorchè uguale o superiore all'anno.

Art.23

Criterio di applicazione della tassa

1) Ai sensi dell'art.42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.

2) Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

3) La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle tre categorie di cui all'art.20 del presente regolamento e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

4) Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche, pertanto ancorchè l'occupazione abbia inizio o termini nel corso dell'anno, non essendo suscettibile di frazionamento la tassazione abbraccia l'intero anno.

Art.24

Misura dello spazio occupato

1) Ai sensi dell'art.42, comma 4 la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2) Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

3) Per le occupazioni soprassuolo, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Art.25

Concessioni di suolo pubblico per attività commerciali ed artigiane

1) Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e, in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavole, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

2) Le concessioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico monumentale dell'arredo urbano e comunque nel rispetto della legge 28/3/91 n.112 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.M. n.248 del 4/6/1993.

3) E' in facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

Art.26

Tariffe

La tassa si applica secondo le tariffe deliberate ai sensi di legge per le varie tipologie di occupazione ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche che comprende tre categorie.

Si applicano le riduzioni previste dall'art.28; in tutti i casi non considerati dal presente Regolamento in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni o aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

Art.27

Tassa per le occupazioni temporanee sulla graduazione in rapporto alla durata

Ai fini del disposto dell'art.45 del Decreto legislativo 15/11/93 n.507, e dell'art.1 del Decreto legislativo 28/12/1993 n.566, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento:

DURATA OCCUPAZIONE	MISURE DI RIFERIMENTO
-Fino a 23 ore	Tariffa oraria
-Durata di 24 ore	Tariffa giornaliera
-Fino a 14 giorni	Tariffa ordinaria
-Oltre i 15 giorni	Tariffa ridotta del 50%

Art.28

Riduzioni della tassa

Oltre alle riduzioni previste, in misura fissa dalla legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

a) del 90% per accessi, carrabili o pedonali, a raso per i quali venga rilasciato apposito cartello segnaletico di divieto della sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi:

b) del 90% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati:

c) del 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia:

d) del 50% per le occupazioni permanenti di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo:

e) del 65% per le occupazioni temporanee di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo.

Art.29

Passi carrabili

1) L'applicazione della tassa relativa ai passi carrabili trova disciplina nell'art.44, commi 4 e 11 del D.Lgs.15/11/1993 n.507.

2) L'occupazione deve avere come sua caratteristica essenziale l'attitudine ad agevolare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

3) La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità del marciapiede.

4) Sono da ritenersi tassabili come passi carrabili quei manufatti costituiti dal semplice smusso dei marciapiedi costruiti allo scopo di facilitare l'accesso dei veicoli, in tale caso il manufatto tassabile è solo lo smusso; in presenza di due smussi, la superficie tassabile è data dal cumulo degli smussi.

5) E' fatto obbligo indicare chiaramente, a cura del Comune, la numerazione delle concessioni per i "divieti di sosta" voluti dai privati sull'apposito cartello segnaletico.

Art.30

Autovetture per trasporto pubblico

1) Ai sensi dell'art.44, comma 12, del citato Decreto Legislativo n.507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2) L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art.31

Distributori di carburante

L'applicazione della tassa relativa ai distributori di carburante trova disciplina nell'art.48, commi da 1 a 6 del D.Lgs.15/11/1993 n.507.

Art.32

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1) Ai sensi dell'art.48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art.33

Occupazione con chioschi

Le concessioni per occupazioni con chioschi sono rilasciate secondo le disposizioni del piano urbanistico di localizzazione dei chioschi e sono soggette alla relativa tassa.

Art.34

Mestieri girovaghi, artistici e commercio

su aree pubbliche in forma itinerante

1) Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2) Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di una ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri, nel rispetto di eventuali divieti disposti dall'Amministrazione Comunale.

3) La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

Art.35

Opere pubbliche

Per le opere pubbliche date in appalto è fatto obbligo di individuare nell'apposito capitolato speciale /Programma Lavori/ le aree che dovranno essere necessariamente occupate nel corso dei lavori, in tal caso nella concessione o nell'autorizzazione dovrà essere individuato il percorso (in caso di scavi) e dovranno essere specificati i tempi di utilizzazione.

Allorquando i tempi previsti vengano superati, per l'eccedenza si applicherà la tassa determinata con i criteri di cui al presente Regolamento.

Art.36

Occupazione sottosuolo e soprassuolo

1) Per la collocazione, anche in via provvisoria, di fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico e di festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi orna-

mentali, l'Ufficio Competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle medesime, l'altezza dei fili del suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori ecc.

2) Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione di tende, tendoni, coperture e simili sopra l'ingresso e le attrezzature dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi che non siano mantenute in buono stato.

3) Ove le tende siano poste a coperture di banchi di vendita nei mercati o, comunque di aree pubbliche già occupate, la tassa va applicata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

4) Per le installazioni su suolo pubblico di insegne e di altri impianti pubblicitari l'autorizzazione è rilasciata in conformità a quanto prescritto nel regolamento apposito.

5) Ai sensi degli artt. 46, comma 1, e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

6) Ai sensi dell'art. 47, comma 2-bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non già assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, è dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di L. 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

Art.37

Passi carrabili-Affrancazione dalla tassa

1) Ai sensi dell'art.44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili o allorquando il passo carrabile non possa essere oggettivamente utilizzato da alcuno, è data facoltà di ottenere l'abolizione con apposita domanda rivolta al Comune, con carico al richiedente delle spese per la messa in pristino dell'assetto stra-

dale. Anche in tale ipotesi è dovuto il pagamento del tributo relativo all'anno di riferimento della richiesta di abolizione. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art.38

Occupazioni occasionali Esenzione dalla tassa

1) Sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;

b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni dell'Amministrazione Comunale;

c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a tre ore;

d) occupazioni momentanee di durata non superiore a 24 ore con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;

f) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, culturali, turistiche, promozionali, sportive, religiose, assistenziali, celebrative, e del tempo libero svolte da soggetti non in esercizio di attività economica, di durata non superiore a 24 ore. L'esenzione non si applica ai soggetti che all'interno della manifestazione svolgono attività economiche;

g) l'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

Art.39

Contenzioso

1) Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

a) All'Intendente di Finanza sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale;

b) Alla detta Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art.80 del D.Lgs. 31/12/1992 n.546, recante: "Disposizioni nel processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.30 della legge 30/12/1991 n.413".

Art.40

Sanzioni

1) Soprattasse

-Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art.53 del D.Lgs.507/1993.

-Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

-Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

-Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla data di scadenza, stabilita nell'art. 41 del presente regolamento le soprattasse sono ridotte rispettivamente al 50 ed al 10 per cento.

-Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

2) Pene pecuniarie

-Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento si applica una pena pecuniaria da £.50.000 a £.150.000, da determinare in base alla gravità della violazione.

-La determinazione dei criteri è demandata ad apposita ordinanza sindacale e l'applicazione è irrogata dal Funzionario responsabile del servizio.

-La pena pecuniaria è irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere motivamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

Art.41

Versamento della tassa

1) Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

2) Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.

3) Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune con l'indicazione della causale del versamento, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

4) Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

5) Per la gestione contabile dell'imposta saranno puntualmente osservate le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art.35 comma 4 D.Lgs.507/93 e relativi decreti attuativi o modificativi, il tutto in armonia con il regolamento di contabilità del Comune.

Art.42

Accertamenti, Rimborsi e Riscossione coattiva della Tassa

(Art.51 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507)

1) L'Ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente articolo 41, comma 3, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

2) L'Ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3) Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4) Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5) La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art.68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, in un'unica soluzione. Si applica l'art.2752 del codice civile.

6) I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.43

Norme transitorie

1) La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art.56:

a) comma 3 - I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'art.7 del presente regolamento, ed effettuare il versamento entro 60 gg. dall'approvazione del presente regolamento. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;

b) comma 4 - Per le occupazioni di cui all'art.46 del D. Lgs 507/93, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L.50.000.

c) comma 11 bis - Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento;

d) comma 5 - Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs.507/93, sono effettuate con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n.1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art.68 del D.P.R. del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

Art.44

Rinvio ad altre disposizioni

1) Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art.45

Pubblicità del Regolamento

1) Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990 n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art.46

Variazioni del Regolamento

1) L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norme di legge.

2) Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro 30 giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Art.47

Norme finali

1) Viene abrogato il precedente "Regolamento per l'occupazione della tassa sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche" nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con il presente regolamento.

Art.48

Entrata in vigore

1) Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art.46 della legge n. 142/90, è pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore con il primo gennaio 1994 (Art.56 comma 2, del D.Lgs. 15/11/1993 n.507).